



AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA VALSASINO
San Colombano al Lambro (MI)

(Ente di diritto pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 207/2001 e Legge Regione Lombardia n. 1/2003)

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA**
(art. 125, commi 6 e 10, del D.Lgs. 163/2006 – art. 3,
comma 5, della Legge Regionale n. 14/1997)

Adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 1 del 15/01/2011

Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni introdotte con deliberazione
C.A. n. 16 del 10/09/2011

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Modalità acquisizioni in economia

Art. 3 – Lavori, forniture e servizi eseguibili in economia

Art. 4 – Limiti e modalità di affidamento dei lavori in economia

Art. 5 – Limiti e modalità di affidamento di forniture e servizi in economia

Art. 6 – Procedure di acquisizione - Conferme d'ordine – Rapporto contrattuale

Art. 7 – Soggetti autorizzati ad emettere conferme d'ordine

Art. 8 - Verifica delle forniture e prestazioni acquisite - Pagamenti

Art. 9 - Garanzie

Art. 10 – Disposizioni finali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il sistema per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte dell'Azienda di Servizi alla Persona VALSASINO – Ente di diritto pubblico (di seguito indicata nel presente Regolamento "I.A.S.P."), ai sensi di quanto previsto dall'art. 125¹ del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed in applicazione dell'art. 3, comma 5, della Legge Regionale 19/05/1997, n. 14 e s.m.i.²

¹ **D.Lgs. 12/4/2006 n. 163** - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Publicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia. (art. 24, L. n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., D.P.R. n. 554/1999; D.P.R. n. 384/2001)

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta.
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento

4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;

b) manutenzione di opere o di impianti ⁽²²²⁾;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 euro ⁽²²³⁾ per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro ⁽²²⁴⁾ per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.

10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.

(222) Lettera così modificata dalla lettera *dd*) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

2. l'A.S.P. provvede ad eseguire in economia, secondo le norme del presente Regolamento, tutte quelle attività e servizi che abbiano caratteristiche tali da rendere oggettivamente impraticabili, antieconomiche o pregiudizievoli per l'efficienza e l'efficacia dei risultati, le normali procedure di contrattazione con i terzi.
3. Le attività e i servizi di cui al comma precedente consistono in lavori, provviste e prestazioni varie individuati nel successivo art. 3. Con il termine "provviste" devono intendersi tutte le forniture, le somministrazioni o gli acquisti ordinati dall'A.S.P. e disciplinati dal presente Regolamento.

Art. 2 – Modalità acquisizioni in economia

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate:
 - a) mediante amministrazione diretta
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Ente, o eventualmente assunto, ove possibile, per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento, da individuarsi a cura del Dirigente competente.
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

Art. 3 – Lavori, forniture e servizi eseguibili in economia

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i lavori eseguibili in economia devono riferirsi alle seguenti categorie generali:
 - a) Manutenzione, adeguamento tecnologico e riparazione di opere e impianti;
 - b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
2. Ai sensi di quanto previsto dell'art. 125, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'acquisizione in economia di beni e servizi, oltre che nei casi specifici espressamente individuati nel comma successivo, è sempre consentita anche nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, in esso non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto

(223) L'importo di «137.000 euro» è da intendersi sostituito con «125.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1177/2009 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

(224) L'importo di «211.000 euro» è da intendersi sostituito con «193.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1177/2009 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

² Legge Regionale 19/05/1997, n. 14 - "Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale elencati agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007", in materia di acquisizione di forniture e servizi"

Art. 3, comma 5 - Per gli enti del settore sanità e le ASP di cui alla Legge Regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia) i contratti di fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono negoziati secondo le norme di diritto privato con le modalità stabilite dai rispettivi atti aziendali, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza

medesimo;

- c) prestazioni periodiche di servizi o forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico culturale.
3. Ai sensi di quanto disposto dai commi 6 e 10 dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., vengono individuate le seguenti tipologie di lavori, servizi e forniture eseguibili in economia:

3.1) Forniture e servizi

1)	Acquisto di apparecchiature e materiale, manutenzione e riparazione impianti elettrici, idraulici e termici, compresa la fornitura e posa di pannelli solari e fotovoltaici;
2)	Acquisto, noleggio di apparecchiature e materiale, manutenzione e riparazione impianti tecnologici, impianti di telecomunicazione e sistemi informatici;
3)	Acquisto, noleggio, installazione, assistenza e manutenzione di macchine e attrezzature per ufficio, comprese le macchine da stampa e le apparecchiature per sistemi di telecomunicazione;
4)	Acquisto, noleggio, installazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche in genere, di amplificazione, di registrazione e diffusione sonora, di allarme, di videosorveglianza, ecc.
5)	Acquisto, noleggio, posa, manutenzione e riparazione di mobili, arredi e suppellettili;
6)	Acquisto, noleggio, posa, manutenzione e riparazione di arredi scolastici e attrezzature per aule e laboratori
7)	Acquisto di materiali di cancelleria e di ufficio, compreso il materiale di consumo delle attrezzature d'ufficio
8)	Acquisto, noleggio, manutenzione di automezzi, imbarcazioni, natanti, draghe, pontoni, macchine agricole, ecc. e acquisto di pezzi di ricambio e accessori
9)	Fornitura distributori automatici di alimenti e bevande
10)	Fornitura e posa di cartellonistica, insegne, pannelli segnaletici per interni ed aree esterne
11)	Fornitura con posa di tende da interno e da esterno e di altri complementi d'arredo
12)	Acquisto di carburanti, lubrificanti e combustibile per riscaldamento
13)	Acquisto di farmaci e presidi sanitari di consumo
14)	Acquisto di prodotti per l'igiene e la pulizia
15)	Acquisto di materiale di ferramenta
16)	Acquisto di libri, giornali, riviste, manuali, pubblicazioni in generale anche su supporto informatico e in abbonamento
17)	Acquisto di banche dati italiane e straniere, anche in abbonamento
18)	Fornitura di beni e materiali per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la protezione del personale e per l'adeguamento alle norme antinfortunistiche
19)	Fornitura di divise e vestiario, compresi i servizi sartoriali
20)	Servizi legali e notarili
21)	Servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo
22)	Servizio di lavanderia
23)	Servizi di autonoleggio, anche con conducente, servizio di taxi

24)	Servizi di smaltimento dei rifiuti e di smaltimento dei beni di proprietà dell'A.S.P. dichiarati "fuori uso"
25)	Servizi di pulizia e igienizzazione
26)	Servizi di derattizzazione e disinfestazione di locali
27)	Servizi di trasloco, trasporto, spedizione, imballaggio e facchinaggio, compreso il trasporto di beni artistici
28)	Servizi di valutazione del patrimonio di proprietà provinciale o in uso all'A.S.P.;
29)	Spese per telefonia fissa, mobile e per la trasmissione dei dati
30)	Spese postali, telegrafiche o per agenzie di recapito o corrieri, telefax
31)	Spese per utenze (energia elettrica, acqua, gas, servizio Telepass)
32)	Servizi di rilegatura, di riproduzione, di editoria, di stampa e di pubblicità, compresa la pubblicità legale
33)	Servizi di comunicazione e informazione
34)	Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura
35)	Servizi di interpretariato e traduzione
36)	Servizi contabili, fiscali, finanziari e bancari
37)	Servizi di riscaldamento e condizionamento d'aria, compresa la pulizia e la manutenzione di impianti elevatori
38)	Spese per servizi, software, beni e canoni informatici
39)	Servizi di consulenza, studi, ricerca e innovazione
40)	Servizi allestimento e gestione mostre
41)	Servizi di collocamento e reperimento di personale, compresa la somministrazione di lavoro
42)	Servizi connessi all'espletamento di selezione di personale, comprese le eventuali prove di preselezione
43)	Servizi inerenti la formazione e l'aggiornamento del personale
44)	Abbonamento a servizi di consulenza
45)	Servizi di Ingegneria e Architettura (progettazione, direzioni lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e altre attività connesse alla realizzazione e esecuzione di opere pubbliche, compresi gli studi di prefattibilità o fattibilità ambientale, l'acquisizione di pareri e certificazioni, ecc.) solo entro il limite di €. 20.000=
46)	Servizi di rilievo, aggiornamento ed elaborazione di dati territoriali, ambientali e cartografici
47)	Servizi per la raccolta dati e per indagini e rilevazioni statistiche
48)	Servizi per la vigilanza e la custodia di aree ed edifici di competenza dell'A.S.P.
49)	Spese di rappresentanza per ricevimenti, cerimonie ufficiali, manifestazioni di natura protocollare, iniziative pubbliche, eventi, per fini di cortesia, di ospitalità, in base ad accordi o su inviti ufficiali, anche di rappresentanti esteri, funzionari o personalità pubbliche rappresentative di enti o istituzioni, quando viene interessata la Provincia come soggetto istituzionale espressivo della comunità locale
50)	Spese per partecipazione degli amministratori a convegni, iniziative, studi nell'ambito dei fini istituzionali dell'ente
51)	Servizi di gestione impianti tecnologici di vario genere necessari alla funzionalità delle infrastrutture di competenza dell'A.S.P.
52)	Indagini geognostiche, accatastamenti, frazionamenti, operazioni e rilievi urgenti o di particolare natura e specializzazione

53)	Specialità medicinali, soluzioni fisiologiche, emoderivati, disinfettanti, sieri e vaccini, materiale diagnostico, presidi chirurgici, materiale sanitario
54)	Servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali
55)	Servizi di assistenza socio-educativa

3.2) Lavori

56)	Lavori di riparazione, adattamento e manutenzione di locali di proprietà dell'A.S.P. con i relativi impianti, infissi e manufatti
57)	Lavori di riparazione, adattamento e manutenzione di stabili di proprietà dell'A.S.P., con relativi impianti, infissi, strutture e manufatti presi in affitto, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario
58)	Lavori di completamento in caso di rescissione o risoluzione di contratto quando ciò sia necessario o conveniente per assicurare l'esecuzione degli interventi nei tempi originariamente previsti
59)	Riparazioni straordinarie degli edifici di proprietà dell'A.S.P. e di quelli in locazione ove l'obbligato non provveda
60)	lavori complementari ad opere già realizzate

Art. 4 – Limiti e modalità di affidamento dei lavori in economia

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a €. 200.000=. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a €. 50.000=.
2. Per i lavori di importo inferiore a €. 40.000= è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento eventualmente preceduto, se ritenuto opportuno, da una richiesta di preventivi.
3. Per i lavori di importo pari o superiore a €. 40.000= e fino ad €. 200.000=, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento degli operatori economici, l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario è effettuato mediante gara ufficiosa o informale, anche telematica, con invito ad almeno cinque operatori economici - ove esistenti - individuati dal responsabile del procedimento in forza della loro esperienza e specializzazione nel settore di intervento, anche sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente. La scelta del contraente può avvenire sia in base al prezzo più basso sia in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto nella lettera di invito.
4. Per i beni mobili e immobili e per gli interventi sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.lgs. 42/2004³ e s.m.i si applicano le disposizioni previste dall'art. 204, comma 4⁴, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

³ D.Lgs. 22/1/2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6/7/2002, n. 137

⁴ D.Lgs. 12/4/2006 – n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

Art. 204. *Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione.* (artt. 7 e 9, D.Lgs. n. 30/2004)

Comma 4 - Per i lavori di cui all'articolo 198, l'affidamento in economia è consentito, oltre che nei casi previsti dall'articolo 125, per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta, fino all'importo di trecentomila euro;
b) per cottimo fiduciario fino all'importo di trecentomila euro.

Art. 5 – Limiti e modalità di affidamento di forniture e servizi in economia

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a € 193.000=; tale soglia è soggetta a periodico adeguamento in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 28⁵ del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248 del citato decreto, senza necessità di formale modifica del presente Regolamento.
2. Per i servizi e le forniture di importo inferiore a € 40.000= è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, eventualmente preceduto, se ritenuto opportuno, da una richiesta di preventivi.
3. Per i servizi e le forniture importo pari o superiore a € 40.000= e fino alla soglia di cui al precedente comma 1 del presente articolo, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento degli operatori economici, l'affidamento delle forniture e servizi mediante cottimo fiduciario è effettuato mediante gara ufficiosa o informale, anche telematica, con invito ad almeno cinque operatori economici - ove esistenti - individuati dal responsabile del procedimento in forza della loro esperienza e specializzazione nel settore di intervento, anche sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente. La scelta del contraente può avvenire sia in base al prezzo più basso sia in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto nella lettera di invito.

Art. 6 – Procedure di acquisizione - Conferme d'ordine – Rapporto contrattuale

1. La corrispondenza che intercorre fra l'A.S.P. e le Ditte - e viceversa - è validamente effettuata anche mediante fax o posta elettronica, salvo che sia diversamente stabilito negli atti di attivazione di procedure di affidamento lavori di importo superiore a € 40.000= o di acquisizione di servizi e forniture di importo superiore a € 20.000=.
2. I preventivi formulati dalle ditte interpellate devono sempre pervenire all'A.S.P. in forma scritta, con le modalità di cui al precedente comma 1; tale procedura non si applica nel caso di acquisizioni effettuate direttamente presso catene commerciali o negozi elettronici, nonché in presenza di listini-prezzi periodicamente comunicati dai fornitori.
3. Tutte le ordinazioni di lavori, servizi e forniture effettuate dall'A.S.P. devono risultare da apposita conferma d'ordine (anche apposta in calce al preventivo o trasmessa a mezzo fax o posta elettronica) sottoscritta dai soggetti individuati al successivo art. 7.
4. La costituzione del rapporto contrattuale con le ditte affidatarie avviene con l'emissione della conferma d'ordine da parte dell'A.S.P., oppure mediante sottoscrizione in calce -

⁵ D.Lgs. 12/4/2006 - n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

Art. 28. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria. (artt. 7, 8, 56, 78 direttiva 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE n. 2083/2005)

1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:

a) 137.000 euro ⁽⁵³⁾, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;

b) 211.000 euro ⁽⁵⁴⁾;

b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV;

b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;

c) 5.278.000 euro ⁽⁵⁵⁾ per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.

(53) L'importo di «137.000 euro» è da intendersi sostituito con «125.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1177/2009 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

(54) L'importo di «211.000 euro» è da intendersi sostituito con «193.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1177/2009 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

(55) L'importo di «5.278.000 euro» è da intendersi sostituito con «4.845.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1177/2009 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

per accettazione – del verbale di gara ufficiosa in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del R.D. n. 2440/1923.⁶ La conferma d'ordine emessa dall'A.S.P. costituisce, ad ogni effetto contrattuale ed amministrativo, provvedimento di costituzione dell'obbligazione a carico dell'A.S.P. medesima, senza necessità di preventiva o successiva adozione di specifici atti amministrativi.

Art. 7 – Soggetti autorizzati ad emettere conferme d'ordine

1. I soggetti autorizzati ad emettere atti di conferma d'ordine per l'affidamento lavori di importo fino ad €. 40.000= o di acquisizione di servizi e forniture di importo fino ad €. 20.000=, entro il limite di budget assegnato annualmente, sono individuati con provvedimento del Direttore Generale all'atto dell'assegnazione del budget.
2. Gli atti di conferma d'ordine per l'affidamento lavori di importo superiore ad €. 40.000= o di acquisizione di servizi e forniture di importo superiore ad €. 20.000= sono disposti dal Direttore Generale o chi ne fa le veci ai sensi dello Statuto dell'A.S.P.

Art. 8 - Verifica delle forniture e prestazioni acquisite - Pagamenti

1. I soggetti di cui al precedente art. 7, verificano i documenti contabili (fattura o documento fiscale equivalente) emesse dai fornitori relativamente ai lavori, forniture o servizi ordinati, attestando l'avvenuta regolare esecuzione ed autorizzandone la liquidazione mediante apposizione di apposito visto in calce al relativo documento contabile; se previsto, redigono il verbale di collaudo del bene o l'attestazione di regolare esecuzione del servizio.
2. Effettuate le verifiche di cui al precedente comma 1, l'U.O. Economico-Finanziaria dispone il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura, ovvero, dalla data del collaudo o dall'attestazione di regolare esecuzione se successiva dalla data di presentazione della fattura; il predetto termine può essere elevato fino a 90 giorni qualora sia stato prefissato e preventivamente comunicato alle ditte in sede di richiesta di preventivo o di conferma d'ordine. Il pagamento è subordinato:
 - a) all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità;
 - b) alla verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973⁷ e s.m.i., nonché dal D.M. 18/01/2008, n. 40⁸, per pagamenti di importo superiore ad €. 10.000=;
 - c) all'osservanza degli adempimenti obbligatori sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010⁹ e s.m.i.

⁶ R.D. 18/11/1923, n. 2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" – l'art. 17 dispone "I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato; con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali."

⁷ D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
Art. 48-bis.(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

⁸ Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40 - Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni

⁹ Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

Art. 9 - Garanzie

1. Per gli affidamenti di lavori di importo superiore a € 40.000= e per i servizi e le forniture di importo superiore a € 20.000=, a garanzia dei prodotti forniti o della regolare esecuzione dei servizi o lavori, l'A.S.P. può richiedere alla Ditta affidataria una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione. Tale garanzia, che sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione, dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'A.S.P.
2. In alternativa a quanto previsto al comma precedente, l'A.S.P. può optare per l'applicazione di una ritenuta di garanzia pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, da liquidarsi alla ditta affidataria allo scadere del 180° giorno successivo a quello di presentazione della relativa fattura, ovvero, di approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione.
3. In ogni caso, l'opzione per le modalità di cui ai commi precedenti deve essere espressamente indicata nella lettera d'invito alla gara ufficiosa.
4. Qualora la Ditta aggiudicataria non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'A.S.P. si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida secondo quanto previsto dalla normativa civilistica in materia.

Art. 10 – Disposizioni finali

- 1) Gli importi di spesa indicati nel presente Regolamento sono sempre “oneri fiscali esclusi”.
- 2) Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- 3) Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento le provviste ed i servizi disciplinati da altri Regolamenti dell'A.S.P., entro i limiti di spesa dagli stessi indicati. Sono altresì esclusi i lavori d'urgenza e di somma urgenza che trovano la propria disciplina nelle disposizioni di cui al comma 2, lettera c), dell'art. 57¹⁰ del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- 4) Per l'interpretazione e l'applicazione dei contenuti del presente Regolamento si osservano i principi stabiliti nel Capo I e II del Codice Civile (Disposizioni sulla legge in generale).
- 5) Copia del presente Regolamento sarà affissa permanentemente sul sito Web istituzionale dell'A.S.P. affinché, a norma dell'art. 22 della legge 241/1990¹¹, chiunque possa prenderne visione in qualsiasi momento.
- 6) Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva, secondo le norme vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite; dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia i seguenti Regolamenti aziendali:

¹⁰ Art. 57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.

2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:

(...) c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti. (...)

¹¹ Legge 7/8/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." Art. 22 - *Definizioni e principi in materia di accesso*

- *“Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 14/1997”* – approvato con deliberazione C.A. n. 21 del 30/10/2004.
- *“Regolamento per i lavori da eseguirsi in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi degli artt. 88, 142, 144 del D.P.R. n. 554/1999”* - approvato con deliberazione C.A. n. 22 del 30/10/2004.

* * * * *